

DEJALEX	Data: 24 giugno 2015
Testata: Diritto 24	Professionisti coinvolti: Alessandro Foti, Diego Conte

Quotidiano del

[Registrati](#) | [MV](#) | [Accedi](#)

DIRITTO

24

[HOME](#) | [AVVOCATO D'AFFARI](#) | [CIVILE](#) | [LAVORO](#) | [PENALE](#) | [AMMINISTRATIVO](#)

[Tutta l'offerta](#) | [Entra in Lex24](#)

L'intervista
[Mercati e Impresa](#)
News dagli studi
Professione Legale

## Convenzione arbitrale: giurisdizione e impugnabilità del diniego del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Alessandro Foti, Diego Conte – De Berti Jacchi Franchini Forlani | 24 giugno 2015

Tweet 0
 Consiglia 0
 +1 0
 Salva in MY

Il diniego ministeriale dell'attivazione della cd "Convenzione Arbitrale" è un provvedimento amministrativo impugnabile avanti il giudice tributario italiano. È questa, in buona sostanza, l'innovativa conclusione cui sono giunti i Giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l'ordinanza n. 12759 del 12 giugno 2015 emessa nell'ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione.

La complessa fattispecie vagliata dalla Corte origina da un accertamento fiscale in tema di transfer pricing di doppio livello elevato nei confronti di due società in consolidato fiscale parti di un gruppo internazionale. Mentre nei confronti dell'avviso di primo livello, era stata attivata la procedura di adesione, cui era seguito l'accordo ma non il pagamento, l'avviso di secondo livello veniva impugnato giudizialmente. Contestualmente veniva presentata istanza di avvio della Procedura Amichevole ex art. 6 Convenzione europea sull'arbitrato n. 90/436/CEE. Tale istanza, tuttavia, veniva rigettata e nel conseguente processo di impugnazione del diniego il Ministero dell'Economia e della Finanza proponeva regolamento di giurisdizione asserendo che sul diniego impugnato il giudice italiano non aveva giurisdizione.

I giudici di legittimità, come visto, hanno rigettato la tesi del Ministero, evidenziando, innanzitutto, come nell'ambito della Procedura Amichevole convenzionale gli Stati non agiscano iure privatorum bensì nell'ambito della propria potestà d'imperio in materia tributaria. La Corte, quindi, ha rilevato che la procedura de qua ha una struttura plurifase, che si sviluppa su due diversi livelli: il primo è interno ai singoli Stati e riguarda la valutazione dei requisiti di ammissibilità dell'istanza del contribuente, mentre il secondo, volto alla concreta eliminazione della doppia imposizione internazionale, si sviluppa a livello internazionale e vede gli Stati quali unici attori.

La descritta struttura della Procedura Amichevole rende assoggettabile al vaglio giurisdizionale gli atti amministrativi relativi alla prima fase, vaglio rientrante nella competenza del Giudice Tributario vertendosi in materia di (potenziale doppia) imposizione tributaria. Precisa, infatti, la Corte, che la mancata menzione nell'elenco di cui all'art. 19, D.Lgs. 546/1992 del diniego di attivazione della Procedura Amichevole non è ostativa a tale soluzione: è noto, infatti, che detta elencazione ha sì natura tassativa, ma può essere interpretata estensivamente, tanto da ricomprendervi ogni atto (anche non autoritativo) con cui l'Amministrazione avanzi una specifica e motivata pretesa tributaria. Molto importante, quindi, è la considerazione conclusiva della Corte: poiché il diniego di attivazione della Procedura Amichevole porta alla doppia imposizione e, quindi, a un carico tributario maggiore, è innegabile l'impugnabilità degli atti di diniego stessi.

Una decisione ineccepibile per uno Stato di diritto.

CLICCA PER CONDIVIDERE

©RIPRODUZIONE RISERVATA

### Social Network

Lex24, la banca dati modulare per i professionisti del diritto - GUARDA IL VIDEO

### Rimani sempre aggiornato

Scarica dall'app store

Edilizia24

per iPad, iPhone e iPod Touch

VAI ALL'APP STORE

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

[SOCIAL](#) | [CONDIVISI](#) | [CLICK 10](#)

Diritto24

Ventiquattrore Avvocato

Milleproroghe, slitta al 30 giugno il Pos per professionisti e imprese

Soggetta a collazione la cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia

### Codici e Formule

- [Costituzione](#)
- [Disposizioni sulla Legge in generale](#)
- [Codice Civile](#)